CAMERA DEI DEPUTATI N. 6618

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STORACE

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Presentata il 6 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha come finalità quella di evitare che vi siano degli ulteriori dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, da parte dei datori di lavoro sia pubblici che privati, essendosi verificati numerosi episodi che hanno disatteso lo spirito della disposizione in questione.

Le modifiche alla citata legge n. 407 del 1998 si rendono necessarie per tutelare adeguatamente i soggetti destinatari delle disposizioni di tale legge, ovvero le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Infatti, con l'emanazione della legge n. 407 del 1998, sono stati riconosciuti alcuni benefìci ai diretti interessati, mentre sono stati trascurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 (1° gennaio 2000), alcuni diritti per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle vittime del terrorismo. In particolare modo, si intende sottolineare che l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 466 del 1980 e dell'articolo 14 della legge n. 302 del 1990 ha eliminato la possibilità della chiamata nominativa e diretta riservata alla categoria delle vittime del terrorismo, discriminando così i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 (1° gennaio 2000) non hanno ancora compiuto la maggiore età, rispetto a coloro che, invece, ai sensi degli articoli abrogati, hanno usufruito dei benefìci dettati dalle disposizioni legislative in vigore prima dell'emanazione della legge n. 68 del 1999.

La predetta disparità di trattamento è una palese violazione del dettato costituzionale e precisamente dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto suddivide i soggetti della categoria « vittime del terrorismo » in soggetti privilegiati, ovvero coloro che

hanno già usufruito del beneficio dell'assunzione diretta nominativa, e soggetti esclusi da tale beneficio per effetto dell'intervenuta disposizione.

A questo punto si rende necessaria una modifica urgente della legge n. 407 del 1998, tenendo presente che agli eventi pregressi deve essere garantito lo stesso trattamento per tutti i soggetti titolari del diritto.

Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede l'assunzione diretta dei soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998 per chiamata diretta, previa domanda. Ciascuno ha il diritto di assunzione nella pubblica amministrazione, a differenza di quanto finora è stato interpretato dal Dipartimento della funzione pubblica, che applica la citata legge n. 407 del 1998 nel senso che questa non può estendersi cumulativamente a tutti i soggetti aventi diritto e contemplati dalla norma in quanto, secondo tale interpretazione, il legislatore ha inteso privilegiare la posizione di coloro i quali hanno ricevuto dal fatto criminoso un danno diretto, in conseguenza della propria particolare posizione nei confronti della vittima del reato e quindi tale diritto si deve riconoscere in ordine progressivo, alla vittima medesima, qualora si trovi in possesso della propria capacità lavorativa, al coniuge ovvero ai successivi superstiti aventi diritto.

Posto che l'iscrizione nelle speciali liste di collocamento presuppone la condizione di disoccupazione, sorge la necessità di regolare le modalità per il passaggio sia nell'ambito della pubblica amministrazione che nelle aziende private per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 407 del 1998, che già svolgono un'attività lavorativa. Tale modificazione consentirebbe una adeguata integrazione lavorativa delle vittime del terrorismo di cui alla legge n. 407 del 1998.

L'articolo 2 della proposta di legge ha lo scopo di modificare l'articolo 12, comma 1, della legge n. 302 del 1990, restituendo ai superstiti ed ai familiari delle vittime del terrorismo dal 1º gennaio 1961 al 31 dicembre 1968 un diritto già acquisito ai sensi della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

L'articolo 3 modifica il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 302 del 1990, prevedendo la certificazione dello *status* di invalido e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata.

Nella consapevolezza che una pagina così tragica della storia del nostro Paese non può definitivamente essere chiusa se non vengono migliorate le norme in favore di chi, in quegli anni di violenza, è rimasto vittima, si confida in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *2.* I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il coniuge, i figli, nonché i genitori ed i fratelli conviventi e a carico, dei soggetti resi permanentemente invalidi in misura non inferiore al 15 per cento della capacità lavorativa, il coniuge, i figli, nonché i genitori ed i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti, hanno ciascuno diritto di assunzione anche nella stessa amministrazione, inquadrati in qualsiasi livello e in qualsiasi qualifica, senza concorso e senza autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presso gli enti pubblici, anche economici, e le aziende private, con chiamata diretta nominativa, anche in soprannumero rispetto all'organico, e godono del diritto al collocamento obbligatorio, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti sono previste per l'assunzione con chiamata diretta nominativa ad ogni livello e qualifica anche se essi già svolgono un'attività lavorativa, oppure se già godono dell'assunzione per chiamata diretta nominativa, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Pertanto, tali soggetti sono permanentemente iscritti nella lista speciale del collocamento obbligatorio delle categorie protette, appositamente istituita ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, le parole: « 1° gennaio 1969 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 1961 ».

ART. 3.

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, le parole: « Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate » sono sostituite dalle seguenti: « Le condizioni di invalido e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate ».

DDL13-6618
Lire 500